

Attenzione

Dal **7 gennaio 2021** è in funzione la nuova sezione dello Sportello Telematico che sostituisce questa sezione ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico.

I documenti aggiornati relativi a procedimenti e modulistica ad eccezione Sportello Ediliza e Sportello Unico, sono disponibili all'indirizzo dello [Sportello Telematico](#).

[Vai allo Sportello Telematico del comune di Cervia](#)

Accordi di separazione personale, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Ufficio di riferimento

L'ufficio di competenza è Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria

Via A. Ressi, 6 - Piano terra

0544.97.92.48

demografici@comunecervia.it

Scopo

Ottenere la registrazione di un accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile.

Descrizione

Per concludere l'accordo iconiugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile con facoltà

di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prenotare l'appuntamento.

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve dalle due parti personalmente la dichiarazione che essi intendono separarsi o divorziare o modificare alcune condizioni.

I coniugi saranno poi riconvocati dall'Ufficiale dello Stato Civile entro un termine non inferiore a 30 giorni per la conferma da parte di entrambi dell'accordo.

La conferma renderà immediatamente efficace l'accordo a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo, mentre la mancata conferma dell'accordo lascerà l'atto definitivamente improduttivo di effetti.

L'Ufficiale di Stato Civile dovrà verificare la veridicità della dichiarazioni rese dai coniugi all'atto dell'accordo che non deve contenere patti di natura patrimoniale e non è applicabile in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da grave handicap o economicamente non autosufficienti.

Attivazione

- Istanza di parte

Documenti necessari

Per la separazione personale:

documento di identità dei coniugi e apposita dichiarazione (Mod. ____) relativa ai requisiti.

Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio:

documento di identità dei coniugi, apposita dichiarazione (Mod. ____) relativa ai requisiti necessari,

copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Requisiti

Per poter accedere alle procedure in materia di separazione o divorzio o modifiche delle condizioni di

separazione o divorzio tra coniugi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile occorre:

- 1) aver contratto matrimonio valido;
- 2) la volontà comune di separarsi, divorziare o modificare alcune condizioni di separazione o divorzio secondo accordi stabiliti tra i coniugi;
- 3) che siano decorsi sei mesi in caso di separazione consensuale, o dodici mesi in caso di separazione giudiziale (Legge 55/2015) se i coniugi debbono richiedere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;
- 4) che non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o non economicamente autosufficienti;
- 5) che gli accordi non contengano alcun patto di trasferimento patrimoniale.

Luogo presso il quale consegnare la domanda a mano

- Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria

Termine di presentazione della domanda

Nessun termine.

Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna

Il procedimento si conclude con la conferma dell'accordo entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Costi a carico dell'utente

Diritto fisso di euro 16,00.

Normativa di riferimento

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10 novembre 2014.

Responsabile del procedimento

Il Dirigente di Settore o il Responsabile del Servizio o altro dipendente all'uopo delegato

Modulistica per la richiesta



[SCI_05_02 Dichiarazione sostitutiva congiunta](#)



[SCI_05_02 Dichiarazione sostitutiva congiunta](#)

Ufficio: Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria

Dirigente: Pagliarusco Maria Pia

Settore: Settore Servizi alla comunità e Sviluppo della Città

Servizio: Demografici

Dove rivolgersi: Via A. Ressi, 6 - Piano terra

Tel. 0544.97.92.48

E-mail demografici@comunecervia.it

Orari di apertura al pubblico:

Mercoledì e sabato ore 9:00 - 12:00 solo per le denunce di nascita e di morte

L'Ufficio risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 8,30 e dalle 12,00 alle 13,30

Servizio	ORARIO	Modalità di Accesso
Estratti di stato civile	lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00 giovedì pomeriggio ore 8:30 – 13:00	Accesso libero

Stato civile	lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8:30 – 13:00 giovedì pomeriggio ore 8:30 – 13:00	Su - tel. 0544 9792
--------------	--	----------------------------

Mercoledì CHIUSO

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Bruno Giuseppe - Segretario Generale

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, mediante istanza scritta, circostanziata, completa delle indicazioni utili ad individuare il procedimento per il quale si chiede l'intervento sostitutivo:

A) da parte dei privati che hanno l'obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a: comune.cervia@legalmail.it

B) da parte dei privati che non hanno l'obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tramite:

- posta ordinaria indirizzata a Comune di Cervia Piazza Garibaldi n. 1 - 48015 Cervia
- fax 0544/72.340

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato in materia di procedimenti amministrativi

Si rendono noti gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. [Vedi documento](#)

Aggiornato al 25/03/2020